



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2013 (05.03)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

2011/0276 (COD)

2011/0268 (COD)

2011/0273 (COD)

2011/0275 (COD)

2011/0274 (COD)

**5609/13
ADD 5 REV 1**

**FSTR 4
FC 3
REGIO 8
SOC 45
AGRISTR 6
PECHE 24
CADREFIN 14
CODEC 136**

ADDENDUM 5 alla NOTA

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 13730/12, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1, 15249/11, 15250/2/11 REV 2

n. prop. Comm.: COM(2012) 496 final, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2,
COM(2011) 614 definitivo, COM(2011) 612 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Dichiarazioni

1. Dichiarazione della Commissione

sullo scaglionamento degli interventi, nel quadro dei programmi operativi della politica di coesione del periodo di programmazione 2007-2013, nel periodo di programmazione 2014-2020

"In linea di principio, gli Stati membri devono garantire che tutti gli interventi siano operativi, ossia conclusi e applicati, alla data di presentazione dei documenti di chiusura al fine di dichiarare ammissibili le spese ad essi correlate. Si ricorda che ciascun intervento dovrebbe essere selezionato e attuato per contribuire al conseguimento degli obiettivi di un particolare programma e asse prioritario.

Gli Stati membri sono responsabili della definizione di ciascun intervento, inclusi l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i risultati del medesimo. Ciò conferisce agli Stati membri la flessibilità necessaria per selezionare gli interventi di sostegno che saranno operativi entro la fine del periodo di programmazione.

A titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero dover adeguare un intervento selezionato che non può essere concluso entro la fine del periodo scaglionandone l'attuazione su due periodi di programmazione. La Commissione conferma l'esistenza di tale flessibilità, fatte salve le condizioni stabilite ai fini della chiusura del programma (orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione (2007-2013)). In tal caso, le due fasi costituiscono interventi distinti, ciascuno dei quali sarà attuato conformemente alle norme applicabili per i rispettivi periodi di programmazione, benché occorra definire per ciascuna fase l'obiettivo globale da conseguire dopo l'attuazione di entrambe le fasi per garantire l'operatività dell'intervento.

Inoltre, qualora si preveda che il periodo di attuazione sia più lungo del periodo di programmazione, la Commissione può approvare lo scaglionamento dei grandi progetti nella decisione di autorizzazione di un grande progetto o in una sua successiva modifica."

2. **Dichiarazioni della Polonia**

a) **sul considerando (62) dell'RDC (riguardante i finanziamenti incrociati definiti nell'articolo 88 dell'RDC)**

"La Polonia ritiene che, conformemente alle norme stabilite nell'articolo 88 dell'RDC, occorra autorizzare il ricorso al finanziamento incrociato tra il FESR e l'FSE nell'asse prioritario monofondo (a prescindere dal carattere monofondo o plurifondo del programma), rendendo possibile finanziare parte di un intervento, ammissibile al contributo dell'altro fondo, anche quando tutte le parti dell'intervento sono ammissibili al contributo dell'altro fondo.";

b) sui flussi di cassa e le entrate

"La Polonia ritiene che, ai fini dell'articolo 54 e dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'RDC, i flussi di cassa seguenti non rispettino le condizioni stabilite nelle disposizioni dei suddetti articoli e pertanto non debbano essere considerati entrate né essere detratti dalla spesa ammissibile di un intervento:

- le entrate occasionali che possono intervenire durante l'attuazione dei progetti, quali le vendite di materiali trovati su un cantiere come pietre, legno, rottami metallici;
- il compenso riscosso su una garanzia di buona esecuzione.";

c) sul beneficiario

"La Polonia ritiene che, conformemente alla prassi attuale per il periodo 2007-2013 e alla definizione di beneficiario utilizzata nell'articolo 2, punto 10, dell'RDC, spetti allo Stato membro definire un intervento e decidere quale organismo è selezionato come beneficiario e diventa una delle parti dell'accordo di cofinanziamento. In particolare:

- è pienamente ammissibile che un intervento possa essere attuato in una struttura istituzionale costituita da un beneficiario e da varie entità (partner) autorizzate a sostenere spese ammissibili, tra cui avvenga la divisione dei compiti relativi all'avvio e all'attuazione degli interventi. In tal caso, le spese sostenute e pagate dai partner possono essere considerate spese sostenute e pagate da un beneficiario ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2;
- un'azienda municipale o un altro ente responsabile che avvia o conduce una procedura di appalto pubblico può sostenere spese ammissibili per un intervento - di cui all'articolo 55, paragrafo 2 - anche se l'intervento è stato originariamente avviato da un'autorità pubblica;

- nel contesto del regime di aiuti di Stato, l'organismo che trasferisce l'aiuto a terzi, in particolare il prestatore di servizi di consulenza o formazione o un organismo di sostegno alle imprese, quali un'incubatrice di imprese, una zona industriale, ecc. potrebbe essere considerato l'unico beneficiario (anche se, per il fatto che i servizi sono prestati a titolo gratuito o ad un valore inferiore a quello di mercato, potrebbero costituire aiuti di Stato). Nei casi in cui l'aiuto è trasferito dall'organismo in questione ad altri organismi che non sono parti dell'accordo di cofinanziamento, lo Stato membro può decidere di non trattare questi ultimi come beneficiari, benché essi possano ricevere aiuti di Stato.";

d) sul considerando 50 e sull'articolo 2 dell'RDC (irregolarità sistemica)

"La Polonia ritiene che, fatto salvo l'articolo 135 dell'RDC, la circostanza in cui un'irregolarità sistemica è rilevata e rettificata da uno Stato membro o dalla Commissione debba significare che eventuali irregolarità di carattere isolato connesse all'irregolarità sistemica non debbano essere rettificata dalla Commissione caso per caso."
